

# COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA  
Via G.Berta n. 76 - 86170 Isernia  
Tel. 0865/412541 - Fax 0865/404001

COPIA

Del. N. 38

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ordine del giorno del 18/03/2022 n. 656 di Prot.:

Approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024. Modifica della dotazione organica

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** nella sede del Collegio, a seguito di avviso di convocazione, sono presenti i seguenti consiglieri:

			PRESENTI	ASSENTI
1 - Geom. TOTO	Massimiano	<i>Presidente</i>	X	==
2 - Geom. PETRECONE	Quirino	<i>Vice Presidente</i>	X	==
3 - Geom. TAMBURRO	Daniele	<i>Segretario</i>	X	==
4 - Geom. CIARLONE	Alessandro	<i>Tesoriere</i>	X	==
5 - Geom. FRATE	Davide	<i>Consigliere</i>	==	X
6 - Geom. PECCIA	Francesco	<i>Consigliere</i>	X	==
7 - Geom. DI PAOLO	Giuseppe	<i>Consigliere</i>	X	==
		<i>TOTALE</i>	<b>6</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario geom. Daniele TAMBURRO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti alle 18.45 il Presidente geom. Massimiano TOTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente dichiara di ritenere opportuno e necessario astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione del presente punto all'ordine del giorno, in quanto sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi di affini entro il 4° grado.

Tanto rilevato, si allontana dalla seduta al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e di non generare, neanche in astratto, un conflitto di interessi e di non produrre un concreto pregiudizio per l'azione amministrativa di questo Collegio.

A seguito dell'allontanamento dalla seduta del Presidente Massimiano TOTO assume la Presidenza il Vice Presidente geom. Quirino Petrecone.

**Accertato** il numero legale, il Consiglio inizia la discussione del presente punto all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente,

a) rilevato che per gli effetti dell'art. 3 D.P.R. n. 68/1986 il rapporto di lavoro subordinato del personale del Collegio è stato equiparato sotto il profilo della disciplina giuridica a quello del pubblico impiego e precisamente nell'ambito del CCNL degli enti pubblici non economici, come precisato anche dal Ministero del Lavoro con nota dell'8/1/2007;

b) osservato che a seguito di tale assetto subentrato a quello precedente, anche la classificazione del Collegio presso l'INPS è mutata dal settore "commercio" (codice 7) al settore Enti pubblici (codice 2) creando perciò una "situazione ibrida" e non chiara invero generalizzata in tutta Italia, laddove i dipendenti sono iscritti alla gestione privata e non a quella pubblica;

c) dato atto che su tale questione è intervenuto questo Collegio con varie note di richieste di chiarimenti presso l'INPS e da ultimo con PEC del 07/03/2022 N. 536 di Prot. (allegato A);

d) preso atto che da consultazione del sito INPS si evince che l'iscrizione previdenziale dei dipendenti del Collegio sarebbe individuata nella gestione pubblica CPDEL, condizione che rende necessario avviare il percorso di regolarizzazione previdenziale nel passaggio tra la gestione del FLD privato INPS a quella della CPDEL ex INPDAP ora assorbita dal predetto Istituto, che interessa sia la situazione pregressa sia quella corrente e futura;

e) atteso che anche tale obbligo di regolarizzazione aggiunge ulteriori elementi di necessità circa la assunzione dell'unità per l'area contabile e finanziaria;

f) osservato che l'INPS con nota PEC del 15/03/2022, in riscontro alla richiesta di chiarimenti posta da questo Collegio, ha comunicato di aver appositamente elaborato ed emesso la Circolare n.40 del 15/03/2022 che ci è stata inviata in allegato, avendo così assunto la questione da noi posta come problematica di rilevanza generale e nazionale (allegato B);

g) rilevato che tuttavia tale orientamento dell'INPS, pur avendo confermato la sussistenza della

gestione privata per la parte pensionistica, ha mantenuto la equiparazione all'ente pubblico e dunque escluso la parte contributiva assistenziale (eccetto per la disoccupazione per i dipendenti a tempo determinato), presenta comunque elementi di contraddittorietà e di contrasto con le determinazioni del Ministro del Lavoro da noi citate che al contrario prevedono l'obbligo di iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici ex INPDAP nel caso di specie, ragion per cui questo Collegio ha inviato ulteriore richiesta di chiarimento al Ministero del Lavoro (allegato C), rispetto alla quale si è in attesa di riscontro;

h) considerato che ciò peraltro si riflette non solo sulla tutela previdenziale ed assistenziale del dipendente, ma anche sulla determinazione dei relativi costi ed oneri;

i) ritenuto che in ogni caso, nelle more della definizione della questione ed anche al fine dell'aspetto finanziario relativo al fabbisogno del personale, ci si dovrà attenere alla Circolare n.40/2022 salvo eventuali modifiche all'esito della pronuncia da parte del Ministero del Lavoro;

j) tenuto conto che, dunque, per assicurare la necessaria ed idonea attività istituzionale del Collegio, in particolare con riferimento al servizio di gestione finanziaria e contabile, occorre modificare la dotazione organica di cui alla Delibera n. 9 – 1° p.o.d.g. del 18.05.2004, con l'aggiunta di n. 1 posto part time cat. B1 (CCNL EPNE);

k) rilevato che a tali necessità sinora si è sopperito con l'utilizzo del lavoro flessibile, ma che tale modalità non è più utilizzabile a fronte di esigenze organizzative e lavorative che si sono rivelate strutturali;

l) tenuto conto che questo Collegio, al fine di non bloccare le attività istituzionali e per dare corso a tutte le attività amministrative con particolare con riferimento alla suddetta gestione finanziaria-contabile, senza pregiudicarne nessuna e senza causare disagi agli iscritti ed alle Istituzioni con cui l'Ente ha rapporti ed intrattiene corrispondenza per gli obblighi imposti dalle norme, deve provvedere alla conseguente assunzione della nuova unità predetta, attuando le procedure consentite dall'ordinamento vigente nel caso di specie, tra cui la facoltà di utilizzare l'iter previsto dall'art. 20 D. Lgs 75/2017 e s.m.i. anche per contenere il fenomeno del precariato;

m) accertato che tale facoltà è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023 per cui necessita avvalersene nei tempi richiesti;

**Richiamati** i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle assunzioni di personale:

- l'art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 75/2017, nella parte in cui prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate

da parte di ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017;

- effettuata, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, una ricognizione sul personale attualmente in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze del Collegio, dalla quale emerge che è in forza una sola dipendente a tempo indeterminato part time per 20 ore settimanali per il servizio amministrativo e che l'attuale dotazione organica è dunque insufficiente rispetto agli scopi istituzionali predetti ed in particolare per la gestione della parte finanziaria-contabile;
- l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006, che prevede l'approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;

**Preso atto** dell'urgenza di procedere all'assunzione di n. 1 unità con profilo professionale di Assistente amministrativo-contabile, Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici Non Economici, con orario di lavoro a tempo parziale di 12 ore settimanali, per sopperire alle incombenze amministrative relative al funzionamento ordinario e straordinario del settore amministrativo-contabile del Collegio, garantendo la piena operatività per lo svolgimento delle azioni amministrative a cui il Collegio dei geometri e Geometri Laureati della provincia di Isernia è soggetto;

**Ravvisata** la necessità di avvalersi, dell'iter di cui all'art. 20 del D. Lgs n.75/2017 e s.m.i. ("legge Madia") sopra richiamato che, oltre alla adozione del programma triennale del fabbisogno richiede – per opportunità e trasparenza come indicato nella Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.3/2017 - altresì l'atto interno di ricognizione del personale flessibile già in forza presso questo Collegio che abbia maturato i requisiti di cui alla citata norma per l'assunzione/stabilizzazione;

**Visto** l'art. 20, comma 1 citato "**Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni**" che così dispone:

*1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al ((31 dicembre 2023)), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione (...)*

*b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (...)*

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno **tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.**

**Rilevato** che al fine di avvalersi della suddetta procedura dovrà effettuarsi apposito atto di ricognizione interna del personale in forza presso questo Collegio o che lo è stato in passato a tempo determinato e parziale, che sia eventualmente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), del citato art. 20 comma 1, onde procedere alla regolare assunzione/stabilizzazione;

**Viste** le motivazioni esposte in premessa

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

### **DELIBERA**

- **di richiamare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, compreso gli allegati;
- **di approvare** il seguente fabbisogno di personale per il prossimo triennio 2022- 2024, con contestuale modifica della dotazione organica precedente di cui alla Delibera n. 9 – 1° p.o.d.g. del 18.05.2004:

Dotazione complessiva del Collegio	Posti ricoperti		Posti Previsti		Posti che verranno persi	Posti da ricoprire
	Full-time	Part-time	Full-time	Part-time		
<b>B1</b> tempo indeterminato - part-time 20 ore settimanali – area amministrativa	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1</b> tempo indeterminato - part-time 12 ore settimanali – area contabile - finanziaria	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

- **di inviare** la presente delibera al Ministero della Giustizia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, attraverso il Consiglio Nazionale dei Geometri al fine dell'approvazione della medesima ai sensi dell'art.1, comma 4, DPR 404/1997;
- **di delegare** la Presidenza alla determinazione dell'atto ricognitivo di cui in premessa da proporre all'approvazione di questo consesso ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art.20 citato;
- **di individuare** in **€ 28.640,00** (comprensivo di oneri riflessi) il fabbisogno economico annuale necessario per il personale predetto, tenendo conto delle possibili variabili nel passaggio dalla gestione previdenziale privata a quella pubblica, rispetto al quale si è in attesa del chiarimento di

cui in premessa;

- **di vincolare** a tal proposito in Bilancio per l'importo di € **28.640,00** per ciascun anno del periodo dal 2022 al 2024;
- **di recepire** nei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente per il 2022 e successive annualità gli effetti finanziari derivanti dalle decisioni assunte con la presente deliberazione;
- **di attivare**, successivamente alla adozione dell'atto ricognitivo interno sopra richiamato, l'iter di assunzione a tempo indeterminato di n° 1 Assistente per attività finanziarie e contabili a tempo parziale di 12 ore settimanali, Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici non Economici, al fine di raggiungere la copertura del posto vacante con regolare assunzione a tempo indeterminato, sottoponendo a condizione l'assegnazione del posto e la firma del contratto individuale del lavoro;
- **di dare atto** che, come disposto dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. 404/97, il presente Atto deliberativo, relativamente alla determinazione della dotazione organica, si intende esecutivo, qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero Vigilante non formuli osservazioni o rilievi.
- **di demandare** all'Ufficio di Segreteria e Tesoreria, ciascuno per le proprie competenze, gli ulteriori adempimenti del caso.



# Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA



86170 Isernia, li 07 marzo 2022  
VIA G. BERTA, 76 - C.F. 80050880949  
Tel. +39 0865.41.25.41 - Fax +39 0865.40.40.01  
Url: <http://www.collegio-geometri-is.it>  
E-Mail: [info@collegio-geometri-is.it](mailto:info@collegio-geometri-is.it)  
P.e.c.: [collegio.isernia@geopec.it](mailto:collegio.isernia@geopec.it)

(All. A)

Oggetto: Richiesta di "Corretto inquadramento della gestione previdenziale dei dipendenti dei collegi/ordini professionali".

Trasmessa a mezzo Pec:

[direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it)

**Spett.le DIRETTORE**  
**della Sede INPS –**  
**ISERNIA Via XXIV**  
**Maggio n. 251 86170 -**  
**ISERNIA**

**Gentile Direttore,**

## **PREMESSO CHE:**

- questo Collegio Matricola 9400274758, dall'anno 1986, è stato oggetto di variazione del CSC passando dal settore commercio dei datori di lavoro privati (cod. 7) al settore degli enti pubblici (cod. 2.01.01) e che **i dipendenti sono però rimasti inquadrati al FLD gestione privata INPS anziché alla gestione pubblica ex INPDAP**, ancorché assunti dopo il 1986;
- ciò in quanto la sede in indirizzo, **sin dal 1986 ed a tutt'oggi, ha continuato a validare la detta iscrizione alla gestione privata INPS-FLD dei dipendenti di questo Collegio;**
- la problematica qui posta è emersa a seguito della **PEC della Direzione Centrale Entrate di codesto Istituto del 04/03/2022** (v. allegato), contenente il rigetto della richiesta di attribuzione del **codice "0V"** avente il significato giuridico di "*azienda non rientrante nell'elencazione di cui all'art.1 comma 2 D.lgs 165/2001*", che era stata da noi avanzata atteso che questo Collegio non è, quale datore di lavoro, incluso nell'elenco normativo predetto e comunque non ha natura giuridica di ente pubblico non economico;
- come si può ragionevolmente supporre, tra l'altro, tale situazione "ibrida" (datore di lavoro privato/pubblico) è diffusa per la generalità dei collegi/ordini professionali, conferendo alla problematica qui posta anche un carattere di portata generale da affrontare ed a cui dare le giuste soluzioni;

## **RILEVATO CHE**

- a seguito di quanto sopra, pur non appartenendo i collegi e ordini professionali all'elenco di cui all'art.1 comma 2 D.lgs 165/2001 vengono da Voi comunque assimilati agli enti pubblici non economici;
- si rende dunque necessario chiarire quale sia il corretto inquadramento previdenziale dei dipendenti degli ordini e collegi professionali che, stante quanto riportato nella Vs Pec citata, andrebbero iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici e non più a quella del FLD privati come pare essere accaduto sino ad ora per la generalità di tali datori di lavoro;

**SI CHIEDE**



# Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA



- un intervento urgente e generalizzato di chiarificazione per tutti gli ordini e collegi professionali di competenza della sede in indirizzo rispetto alla questione qui posta, nell'ottica della utile collaborazione tra istituzioni, onde provvedere al corretto inquadramento previdenziale dei dipendenti;
- di fornirci un supporto in merito alla situazione specifica di questo Collegio al fine di attivare l'**iter di modifica della iscrizione dei propri dipendenti** attualmente in carico alla gestione privata INPS FLD, al fine di trasferirla se del caso presso una delle casse della Gestione dei dipendenti pubblici ex INPDAP da individuare;
- di fornirci altresì un supporto al fine di stabilire anche il trasferimento dei contributi pensionistici pregressi dalla gestione privata a quella pubblica come sopra, per ciascuno dei dipendenti di questo collegio interessati;
- di fornirci infine un chiarimento anche **circa la gestione del trattamento di fine rapporto laddove codesto Istituto dovesse determinare il suddetto passaggio alla gestione dei dipendenti pubblici, sia per il corrente sia per il pregresso.**

In attesa di un Vs cortese ed urgente riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Presidente  
geom. Massimiano Toto





**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Risposta: POSTA CERTIFICATA: Richiesta "Corretto inquadramento della gestione previdenziale dipendenti collegi/ordini professionali" [INPS.9400.15/03/2022.0023468]

**Mittente:** "Per conto di: direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>

**Data:** 15/03/2022, 16:20

**A:** collegio.isernia@geopec.it

**CC:** antonio.pezza@inps.it, filomena.coletta@inps.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/03/2022 alle ore 16:20:44 (+0100) il messaggio

"Risposta: POSTA CERTIFICATA: Richiesta "Corretto inquadramento della gestione previdenziale dipendenti collegi/ordini professionali" [INPS.9400.15/03/2022.0023468]" è stato inviato da "[direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it)"

indirizzato a:

[collegio.isernia@geopec.it](mailto:collegio.isernia@geopec.it)

[antonio.pezza@inps.it](mailto:antonio.pezza@inps.it)

[filomena.coletta@inps.it](mailto:filomena.coletta@inps.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [2E6B6DB6-E6BD-81C3-2B94-CC3FEAA1ABEB@telecompost.it](mailto:2E6B6DB6-E6BD-81C3-2B94-CC3FEAA1ABEB@telecompost.it)

—postacert.eml—

**Oggetto:** Risposta: POSTA CERTIFICATA: Richiesta "Corretto inquadramento della gestione previdenziale dipendenti collegi/ordini professionali" [INPS.9400.15/03/2022.0023468]

**Mittente:** direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it

**Data:** 15/03/2022, 16:20

**A:** collegio.isernia@geopec.it

**CC:** antonio.pezza@inps.it, filomena.coletta@inps.it

In ordine al quesito posto da codesto collegio, si trasmette la circolare INPS n. 40/2022 che fornisce tutti i chiarimenti richiesti.

Cordiali saluti.

Verrecchia

-----  
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.  
-----

\*\*\*\*\* TESTO ORIGINALE \*\*\*\*\*

Mittente: [collegio.isernia@geopec.it](mailto:collegio.isernia@geopec.it)

Data di ricezione gestore PEC: 07/03/2022 10.02.55

Data di ricezione INPS: 07/03/2022 10.45.49

Si allega quanto all'oggetto.

Cordialmente,

La Segreteria

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), La informiamo che la presente e-mail proviene dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Isernia e si intende inviata per scopi di comunicazione ed informazione istituzionali. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

—Allegati:—

postacert.eml

79,4 kB

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Isernia  
Cod. IPA: cdgdgi, Cod. AOO: Protocollo, Id Registro: RP, Nr. Protocollo: 0000615 del 16/03/2022 -E-

Circolare numero 40 del 15-03-2022.pdf	50,3 kB
Segnatura.xml	3,0kB
TestoDelMessaggio.txt	2,5kB
daticert.xml	1,1 kB

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Entrate**

**Roma, 15/03/2022**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 40**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Vice Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO: *Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai Collegi professionali per il personale dipendente***

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si riepiloga l'assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche previdenziali per il personale dipendente.*

## INDICE

1. *Quadro normativo. Natura giuridica*
2. *Gestione previdenziale ai fini pensionistici*
3. *Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori*

### **1. Quadro normativo. Natura giuridica**

Gli Ordini e i Collegi professionali riuniscono in forma associativa gli esercenti le rispettive professioni, in virtù di previsioni legislative che prevedono come obbligatoria l'appartenenza ad essi ai fini dell'esercizio di una certa attività lavorativa.

Si tratta di enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e, pertanto, soggetti giuridici conformati come organizzazioni proprie di determinati appartenenti all'ordinamento giuridico generale.

Il legislatore, peraltro, ha individuato nella garanzia del corretto esercizio della professione un interesse dell'intera collettività. La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi, infatti, risponde all'esigenza di tutelare *“un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi”* (Corte Cost. sent. n. 405/2005).

Gli Ordini e i Collegi professionali sono, pertanto, enti pubblici autarchici e, come tali, idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto caratterizzati dalla capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente attraverso il contributo degli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica.

In merito, si osserva che le risorse acquisite attraverso il versamento dei contributi dagli associati e finalizzate all'autofinanziamento rivestono altresì una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli Ordini e ai Collegi professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione (Cass. sent. n. 17118/2019).

Poste le sopra descritte peculiarità il legislatore, con riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali, individua espressamente il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi (cfr. l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) confermandone, pertanto, quantomeno in linea generale, l'appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici come considerati dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico.

### **2. Gestione previdenziale ai fini pensionistici**

Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il legislatore ha altresì previsto diverse forme di esclusione da detta assicurazione; ciò è avvenuto per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle IPAB, esclusi dall'AGO qualora sia loro garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza (cfr. gli artt. 37 e 38 del R.D.L. n. 1827/1935).

Peraltro, le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e le successive leggi 22 novembre 1962, n. 1646, 26 luglio 1965, n. 965, 3 maggio 1967, n. 315, 20 marzo 1975, n. 70, nonché, da ultimo, la legge 8 agosto 1991, n. 274 (art. 5, commi 6 e 7) hanno previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche - con conseguente esclusione dall'obbligo dell'assicurazione generale obbligatoria - mediante adozione di deliberazione da proporre entro termini perentori (l'ultimo termine del 26 febbraio 1992 è stato fissato dalla legge n. 274/1991) e da approvarsi con decreto interministeriale (cfr. le circolari n. 190/1995 e n. 29/1997).

Pertanto, sulla base delle norme citate, per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l'esercizio d'opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell'adozione da parte dell'ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell'AGO.

È da osservare tuttavia come, nei primi anni del 2000, il quadro normativo di riferimento sembrava essere stato messo in discussione dal Consiglio di Stato che, con parere n. 4489/2005, aveva evidenziato che a seguito della riforma introdotta dal D.lgs 30 giugno 1994, n. 479, volta al riordino e alla soppressione degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, il criterio discrezionale per stabilire il riparto di competenze tra la gestione dell'Assicurazione generale obbligatoria (gestita dall'Inps) e quella dell'ex Inpdap fosse dato dall'appartenenza del datore di lavoro alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Il D.lgs n. 479/1994, nel dettare la riforma degli enti previdenziali, non prevedeva, tuttavia, nuove disposizioni in ordine alle competenze iscritte precedentemente stabilite dal legislatore. Pertanto, l'isolato orientamento del Consiglio di Stato non ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità e amministrativa.

Ciò premesso, sulla base delle disposizioni normative che regolano i profili previdenziali, il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla citata legge n. 379/1955<sup>[1]</sup>.

### **3. Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori**

Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo agli Ordini e ai Collegi professionali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.), che, talvolta, conferiscono rilievo all'appartenenza del soggetto contribuente al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e, talvolta, alla natura del contratto di lavoro applicato ai dipendenti. Di seguito viene illustrato l'assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali.

#### **a) Malattia e maternità**

La normativa vigente di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, c.d. Testo unico della maternità e della paternità, e all'articolo 71 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, per la generalità dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, durante l'evento venga corrisposto, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia), nonché il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).

Pertanto, attesa la loro natura giuridica pubblica, gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell'onere derivante dall'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per "allattamento", ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

#### **b) Cassa unica assegni familiari (CUAF)**

Con riguardo agli assegni per il nucleo familiare si ricorda che, a norma dell'articolo 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, le disposizioni del "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari" (TUAFF) non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo. Pertanto, tale obbligo contributivo non sussiste laddove, in virtù di quanto previsto dalla citata disposizione, ai dipendenti degli Ordini e dei Collegi professionali sia garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto dalla disciplina vigente in materia di ANF.

#### **c) Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria**

In ragione dell'appartenenza degli Ordini e dei Collegi professionali alla categoria degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, non sussiste l'obbligo contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Per le medesime ragioni, non sussiste altresì l'obbligo di versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, istituito dall'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **d) NASpI**

Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.

La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all'1,31%, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e comma 29, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).

#### **e) Fondo di integrazione salariale**

Rimangono esclusi dall'assoggettamento alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, di cui all'articolo 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro rientranti tra le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.

Pertanto, i soggetti in trattazione nella presente circolare non sono tenuti al versamento del contributo ordinario al predetto Fondo di integrazione salariale.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

---

[1] Tali precisazioni sono peraltro utili a favorire la necessaria rivisitazione delle precedenti indicazioni fornite sul punto, dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dell'interpello n. 3/2007 che cita: *"il personale dipendente degli ordini e collegi professionali è obbligatoriamente iscritto all'INPDAP, ad eccezione di quello già dipendente all'atto della trasformazione in Ente Pubblico, il quale mantiene l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n. 379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991"*; difatti, entrambe le disposizioni richiamate non contemplano l'ipotesi del mantenimento dell'iscrizione alla gestione previdenziale privata, bensì, di contro, la possibilità di iscrizione ad una gestione previdenziale diversa dall'assicurazione generale obbligatoria mediante adozione della delibera di massima da parte dell'ente, con conseguente "esonero" dall'AGO.



# Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati

DELLA PROVINCIA DI ISERNIA



86170 Isernia, li **18 marzo 2022**  
VIA G. BERTA, 76 - C.F. 80050880949  
Tel. +39 0865.41.25.41 - Fax +39 0865.40.40.01  
Url: <http://www.collegio-geometri-is.it>  
E-Mail: [info@collegio-geometri-is.it](mailto:info@collegio-geometri-is.it)  
P.e.c.: [collegio.isernia@geopec.it](mailto:collegio.isernia@geopec.it)

(All. C)

Oggetto: **Circolare n.40 del 15/03/2022 - Riscontro Vs Pec Sede di Isernia del 15/03/2022.**  
**Corretto inquadramento della gestione previdenziale dei dipendenti dei collegi/ordini professionali.**

1

Trasmessa a mezzo Pec:

[dgattivita@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgattivita@pec.lavoro.gov.it)

**Spett.le Ministero del Lavoro e  
della Previdenza Sociale  
Direzione Generale per  
l'Attività Ispettiva  
ROMA**

Trasmessa a mezzo Pec:

[dc.entrate@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.entrate@postacert.inps.gov.it)

**Spett.le Dirigente della  
Direzione Centrale Generale Entrate  
INPS - ROMA**

Trasmessa a mezzo Pec:

[direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.isernia@postacert.inps.gov.it)

**Spett.le Direttore INPS Sede Provinciale  
INPS - ISERNIA**

Gentilissimi,

**premessi che:**

- questo Collegio preliminarmente ringrazia per la prontezza del riscontro e della interlocuzione avuti con l'INPS in indirizzo, a fronte della pur complessa problematica che riveste come sapete importanza di grande rilievo, trattandosi della tutela previdenziale dei dipendenti e del loro corretto inquadramento ai fini pensionistici;
- peraltro, essendo la questione da noi posta di portata generale e nazionale, prendiamo altresì atto della sensibilità dimostrata dall'INPS nel predisporre l'emissione della Circolare in oggetto n.40 in data 15/03/2022, proprio a seguito della nostra recentissima richiesta di chiarimenti trattandosi di materia che si è trascinata negli anni in modo controverso;
- con detta Circolare in sintesi l'INPS afferma l'orientamento per cui il collegio/ordine professionale sarebbe assimilato agli "enti di diritto pubblico" o "parastatali" per i quali sarebbe prevista l'iscrizione alla gestione privata INPS FPLD, in caso di mancato esercizio della facoltà di iscriversi alla gestione pubblica nei termini (oggi decaduti) di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274 (art. 5, commi 6 e 7);
- di conseguenza dichiara corretta anche per questo Collegio la attuale iscrizione alla gestione privata INPS FPLD ai fini pensionistici, pur conservando il regime pubblicistico ai fini assistenziali e del rapporto di lavoro (comparto enti pubblici economici);





SI OSSERVA, tuttavia quanto segue.

**1)- L'orientamento del Ministero del Lavoro Prot.25/I/000226 del 8/1/2007.**

Tale atto del Ministero, citato dallo stesso INPS, contraddice in toto la suddetta conclusione dell'Istituto laddove il Ministero medesimo conferma che “ L'art. 3, primo comma, D.P.R. n.68/1986 ha classificato tra gli Enti Pubblici non economici gli ordini e i collegi professionali, le relative federazioni ed i consigli e i collegi nazionali.” e che di conseguenza “A seguito della nuova classificazione, **il personale dipendente degli ordini e collegi professionali è obbligatoriamente iscritto all'INPDAP**, ad eccezione di quello già dipendente all'atto della trasformazione in Ente Pubblico, il quale mantiene l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al combinato disposto dell'art. 39 della L. n. 379/1955 e dell'art. 5, comma 7, della L. n. 274/1991.”.

Ed invero esso appare più coerente con la normativa citata, che per converso pare essere stata interpretata in modo capovolto da parte della dirigenza INPS in indirizzo, laddove – come conferma il Ministero citato - **non esiste una facoltà di optare non esercitata da parte di questo Collegio bensì, solo l'obbligo di iscrizione alla gestione pubblica**, essendo la facoltà di rimanere iscritto alla gestione privata INPS, nel caso di specie, riservata al solo dipendente in servizio alla data di nuovo inquadramento di cui al DPR 68/1986 , giammai al datore di lavoro.

D'altro lato la fattispecie degli “enti di diritto pubblico” o “parastatali” di cui alla norma richiamata dall'INPS nella circolare n.40/2022 e che sarebbero soggetti alla eccepita decadenza dell'esercizio della facoltà di iscrizione alla gestione pubblica, non hanno alcuna aderenza o applicazione al caso di specie, non rientrando i collegi/ordini professionali né tra gli enti di diritto pubblico (v. qualifica di cui alla Cassazione civile, SS.UU., sentenza 07/10/2008 n° 24722), né tra gli “enti parastatali” a cui genericamente si riferisce la norma stessa.

Non a caso il Ministero del Lavoro, con l'orientamento suddetto, **ha confermato la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione presso la gestione pubblica in virtù della mera equiparazione agli enti pubblici non economici.**

Lo stesso Istituto Previdenziale in indirizzo nella scheda postata sul sito istituzionale, emersa quando si è affrontata la controversa questione, **riporta l'obbligatorietà della iscrizione dei dipendenti dei Collegi ed Ordini professionali alla CPDEL (v. allegato estratto)**, così individuando anche la cassa pubblica specifica.

**2) – Carattere sovraordinato e prevalente dell'orientamento del Ministero del Lavoro.**

In ogni caso, **essendo il Ministero del Lavoro sovraordinato all'INPS**, allo stato, per quanto emerso dopo la circolare n.40/2022 pur sollecitata dal nostro quesito, **esso non può che essere assunto come ad oggi prevalente, rispetto a quello difforme e sotto ordinato espresso dall'INPS nella suddetta Circolare.**

**Tutto ciò premesso:**

- ribadiamo la nostra richiesta di **chiarimento, anche con riferimento particolare al contrasto emerso tra l'orientamento del Ministero del Lavoro e quello dell'INPS** al fine di definire la posizione in modo chiaro e di fornirci nel caso il supporto già richiesto, relativamente alla situazione specifica di questo Collegio, al fine di attivare l'**iter di modifica della iscrizione dei propri dipendenti** attualmente in carico alla gestione privata INPS FPLD, onde trasferirla presso una delle casse della Gestione dei dipendenti pubblici ex INPDAP che per quanto appreso dalla scheda INPS prima citata è quella della CPDEL.



Si rimane in attesa di un Vs cortese ed urgente riscontro ai fini della immediata e corretta operatività del collegio sotto il profilo previdenziale.

Ringrazia sin da ora per la Vs disponibilità e si porgono cordiali saluti.



I **dipendenti pubblici** (salvo eccezioni) sono iscritti ai fini del trattamento pensionistico a una delle seguenti casse: CTPS, CPDEL, CPUG, CPI e CPS.

Ai fini del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla normativa di riferimento sono iscritti al fondo o della Gestione ENPAS o di quella INADEL.

## **CTPS - Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato**

Sono iscritti alla CTPS i dipendenti delle amministrazioni statali, compresi, a titolo esemplificativo, i dipendenti civili e militari dello Stato, i dipendenti delle agenzie nazionali (ex decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), delle autorità indipendenti e delle università statali.

## **CPDEL - Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali**

Sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, come:

- regioni
- province
- città metropolitane
- comuni
- unioni dei comuni
- unioni montane
- comunità montane
- agenzie regionali o locali
- consorzi di enti locali
- istituti pubblici di assistenza e beneficenza
- aziende pubbliche servizi alla persona
- aziende sanitarie
- aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale
- camere di commercio
- enti pubblici non economici compresi gli ordini professionali

Sono iscritti anche i dipendenti delle aziende speciali, purché non abbiano la forma di SpA.

## **CPUG - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari**

Sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).

## **CPI - Cassa Pensioni Insegnanti**

Sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali.

## **CPS - Cassa Pensioni Sanitari**

Sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza).

## **Gestione ENPAS**

Sono iscritti alla Gestione ENPAS a titolo esemplificativo: i dipendenti civili dello Stato, delle università statali, delle agenzie nazionali (ex decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), della Camera dei Deputati, del Senato, i giudici della Corte Costituzionale; i militari delle Forze Armate e dei corpi di Polizia in servizio permanente o continuativo.

## **Gestione INADEL**


Sono iscritti alla Gestione INADEL a titolo esemplificativo i dipendenti di:

- regioni;
- province;
- città metropolitane;
- comuni;
- unioni dei comuni;
- unioni montane;
- comunità montane;
- agenzie regionali o locali;
- istituti pubblici di assistenza e beneficenza;
- aziende pubbliche servizi alla persona;
- aziende sanitarie;
- aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Non sono iscritti alla Gestione i dipendenti delle aziende speciali anche se costituite sotto forma di consorzi.

Previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO  
F.to geom. Daniele TAMBURRO



IL PRESIDENTE  
F.to geom. Quirino PETRECONI

---

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo nella sede del Collegio e pubblicata all'Albo *on line*, oggi 24/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 08/04/2022.



IL SEGRETARIO  
F.to geom. Daniele TAMBURRO

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Isernia, li 24 marzo 2022



IL SEGRETARIO  
geom. Daniele TAMBURRO

---

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

DIVERRA' ESECUTIVA IL GIORNO 03-04-2022 per il seguente motivo:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;

Isernia, 24 marzo 2022



IL SEGRETARIO  
geom. Daniele TAMBURRO